



DETERMINAZIONE N. 398/2020

Oggetto: Approvazione della Trattazione n. 29/2020, e Comunicazione di archiviazione riguardanti la Segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 29/2020, prot. n. 4530 del 10/04/2020.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI gli articoli 19 (Istituzione dell’Agenzia per l’Italia Digitale), 21 (Organi e statuto), 22 (Soppressione di DigitPA e dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l’innovazione; successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali) del decreto legge n. 83 del 22 giugno 2012, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, nella legge n. 134 del 7 agosto 2012 e s.m.i. e l’articolo 14-bis (Agenzia per l’Italia digitale) nonché l’articolo 17, (Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale) del decreto legislativo n.82 del 7 marzo 2005 (Codice dell’amministrazione digitale) e s.m.i. e, in particolare, il comma 1-quater del suddetto articolo 17 ai sensi del quale è istituito, presso l’AgID, l’ufficio del difensore civico per il digitale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 gennaio 2014 (pubblicato sulla GURI n. 37 del 14 febbraio 2014), che ha approvato lo Statuto dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015, concernente la “Determinazione delle dotazioni delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’Agenzia per l’Italia digitale”, adottato ai sensi dell’articolo 22, comma 6, del decreto-legge n. 83 del 2012;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 marzo 2017, recante “Approvazione del regolamento di organizzazione per l’Agenzia per l’Italia Digitale”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2020, registrato alla Corte dei Conti in data 17 febbraio 2020 al n. 232, con il quale l’ing. Francesco Paorici è stato nominato, per la durata di un triennio, Direttore Generale dell’Agenzia per l’Italia Digitale, con decorrenza 20 gennaio 2020;

VISTA la determinazione n. 15/2018 del 26/1/2018 con la quale si stabilisce che, in attuazione dell’articolo 17 comma 1-quater del decreto legislativo n. 82/2005 e s.m.i., è istituito presso l’AgID l’Ufficio del difensore civico per il digitale, al quale è preposto il dott. Massimo Macchia, che si avvarrà del personale in servizio presso l’ufficio Affari Giuridici e Contratti e che le aree tecniche presteranno

supporto al Difensore civico digitale al fine di fornire al medesimo elementi utili in ordine alle segnalazioni ricadenti nelle aree di propria competenza;

VISTO l'articolo 66 comma 2 del d.lgs. 217/17 ove, tra l'altro, si prevede che, *“al fine di garantire una tempestiva ed efficace attuazione del decreto legislativo n. 82 del 2005, e, in particolare, di svolgere le attività previste dall'articolo 17, comma 1-quater e dall'articolo 71 del predetto decreto legislativo e le altre misure aggiuntive disposte dal presente decreto, l'AgID può avvalersi, in aggiunta alla dotazione organica vigente, di un contingente di 40 unità di personale di altre amministrazioni statali, in posizione di comando o fuori ruolo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127”*;

VISTA la determinazione n. 37 del 12/02/2018 con la quale è stato approvato il Regolamento concernente le procedure interne all'Agenzia per l'Italia digitale aventi rilevanza esterna, finalizzate allo svolgimento, nella fase di prima applicazione, dei compiti previsti dall'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione digitale, relativi al Difensore civico per il digitale;

VISTA la segnalazione al Difensore civico per il digitale n. 29/2020 del 10/04/2020 acquisita al prot. n. 4530 in pari data, relativa al diniego del diritto di accesso agli atti comunicato dall'amministrazione segnalata ad un consigliere comunale nell'esercizio delle sue funzioni;

ESAMINATA la Trattazione n. 29/2020, predisposta dall'Ufficio del Difensore civico per il digitale, relativa all'istruttoria del caso sopra segnalato. In particolare, si è provveduto ad effettuare un esame preliminare della questione. Ne è emerso che essa concerne il diritto di accesso agli atti, istituto giuridico che rientra nell'ambito del diritto amministrativo ed esula dal Codice dell'Amministrazione digitale nonché dalla normativa in materia ICT. Si ritiene che la questione posta non rientri nelle competenze del Difensore civico per il digitale; si è proposto al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame;

ESAMINATA la comunicazione di Archiviazione n.29/2020, conseguente all'approvazione da parte del Difensore per il digitale della proposta di archiviazione contenuta nella richiamata Trattazione n.29/2020, trasmessa al Direttore Generale per quanto di competenza e, qualora nulla osti, con archiviazione della Segnalazione e comunicazione al Segnalante;

DETERMINA

di approvare dette Trattazione n. 29/2020 e Comunicazione di archiviazione al Segnalante di seguito allegate, che formano parte integrante della presente determinazione.



Segnalazione n.29/2020 - Trattazione

**Amministrazione segnalata: Comune di Monteforte d'Alpone - Qualificazione tematica: Altro -
prot. n. n.4530 del 10/04/2020.**

Il Segnalante espone la seguente questione:

"Spett. Ufficio, la presente per rendere noto a codesto ufficio che lo scrivente consigliere comunale nonostante regolare richiesta di accesso agli atti presentata in data 29.05.2019 prot.n.7369 al Comune di Monteforte d'Alpone in merito alla visione dei filmati delle telecamere comunali, il sottoscritto ha ricevuto istanza di diniego dal Responsabile di Trattamento delle immagini in data 07.06.2019 prot. 7870. Nella comunicazione di diniego non viene citata nessuna norma di legge e nemmeno il contrasto con il Regolamento di Videosorveglianza, di cui il Comune di Monteforte d'Alpone sembra esserne sprovvisto; neppure ad eventuali prescrizioni inserite nel parere della Prefettura che autorizza l'installazione della video sorveglianza.

*Si richiede perciò sia a fine del corretto espletamento del mandato elettorale un vostro interessamento sulla vicenda per garantire in modo autentico e completo la trasparenza degli atti amministrativi del Comune di Monteforte d'Alpone e in particolare se codesta fattispecie di diniego di accesso agli atti violi l'art. 43 D.lgs. 267/2000 riguardo l'esercizio del consigliere comunale in cui esprime: "I **consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.**". A ulteriore conferma di tale esercizio di accesso che non prevede limitazioni di accesso a dati e documenti dell'ente si rammentano due sentenze (Cons. St., IV sent. n. 4855/06; Cons. St., Sez. VI, sent. n. 2434/2011).*

Distinti saluti, [Omissis] Consigliere Comunale di Monteforte d'Alpone Lista Civica Tradizione Nel Futuro".

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività

richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Da un esame preliminare della segnalazione, si osserva come la stessa non è volta a segnalare una presunta violazione del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) o di altra normativa in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione, bensì delinea una differente ipotesi di presunta lesione, da parte di un ente locale, del diritto di accesso agli atti riconosciuto ad un consigliere comunale che svolge le proprie funzioni. Al riguardo si evidenzia che la questione esula dall'ambito della normativa in materia ICT e quindi non è individuabile quale oggetto né della specifica competenza né delle finalità del Difensore civico per il digitale.

Si propone pertanto al Difensore civico per il Digitale di procedere all'archiviazione della Segnalazione in esame, previa comunicazione e nulla osta del Direttore Generale per quanto di competenza e contestuale comunicazione al Segnalante.

17/04/2020

Raffaele Montanaro



AGID

Agenzia per l'Italia Digitale

Ufficio del difensore civico per il digitale

**Oggetto: Comunicazione relativa alla Segnalazione n. 29/2020 - Comune di Monteforte d'Alpone -
Qualificazione tematica: Altro - prot. n.4530 del 10/04/2020.**

Gent.mo Segnalante, si riporta quanto da Lei rappresentato

"Spett. Ufficio, la presente per rendere noto a codesto ufficio che lo scrivente consigliere comunale nonostante regolare richiesta di accesso agli atti presentata in data 29.05.2019 prot.n.7369 al Comune di Monteforte d'Alpone in merito alla visione dei filmati delle telecamere comunali, il sottoscritto ha ricevuto istanza di diniego dal Responsabile di Trattamento delle immagini in data 07.06.2019 prot. 7870. Nella comunicazione di diniego non viene citata nessuna norma di legge e nemmeno il contrasto con il Regolamento di Videosorveglianza, di cui il Comune di Monteforte d'Alpone sembra esserne sprovvisto; neppure ad eventuali prescrizioni inserite nel parere della Prefettura che autorizza l'installazione della video sorveglianza.

Si richiede perciò sia a fine del corretto espletamento del mandato elettorale un vostro interessamento sulla vicenda per garantire in modo autentico e completo la trasparenza degli atti amministrativi del Comune di Monteforte d'Alpone e in particolare se codesta fattispecie di diniego di accesso agli atti violi l'art. 43 D.lgs. 267/2000 riguardo l'esercizio del consigliere comunale in cui esprime: "I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge." . A ulteriore conferma di tale esercizio di accesso che non prevede limitazioni di accesso a dati e documenti dell'ente si rammentano due sentenze (Cons. St., IV sent. n. 4855/06; Cons. St., Sez. VI, sent. n. 2434/2011).

Distinti saluti, [Omissis] Consigliere Comunale di Monteforte d'Alpone Lista Civica Tradizione Nel Futuro".

Si premette che il Difensore civico per il digitale ha il compito di raccogliere tutte le segnalazioni relative alle presunte violazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, o di ogni altra norma in

materia di digitalizzazione ed innovazione, a garanzia dei diritti digitali dei cittadini e delle imprese. L'Ufficio del difensore civico per il digitale è stato istituito presso AgID con l'articolo 17, comma 1-quater del Codice dell'Amministrazione Digitale. I principali ambiti di tutela per il cittadino e le imprese riguardano l'uso delle tecnologie, l'identità digitale, il domicilio digitale, i pagamenti con le modalità informatiche e la comunicazione mediante le tecnologie dell'informazione. Si specifica che il Difensore non risolve o media eventuali controversie tra il cittadino e la pubblica amministrazione; non può sostituirsi alla pubblica amministrazione nell'espletamento dell'attività richiesta dal cittadino; non svolge attività di supporto riguardo il malfunzionamento di soluzioni applicative utilizzate dalle pubbliche amministrazioni per l'erogazione di servizi on line (non è un servizio di help desk); non sostituisce l'Ufficio per i rapporti con il pubblico presente in ciascuna amministrazione.

Per quanto riguarda la Sua Segnalazione, La informiamo che, a seguito di un esame preliminare, si osserva come la stessa non sia volta a segnalare una presunta violazione del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD) o di altra normativa in materia di digitalizzazione e innovazione della pubblica amministrazione, bensì delinei una differente ipotesi di presunta lesione del diritto di accesso agli atti di un consigliere comunale che svolge le proprie funzioni, da parte di un ente locale.

Al riguardo si evidenzia che la questione posta non riguarda violazioni della normativa in materia ICT e quindi non rientra nella specifica competenza attribuita al Difensore civico per il digitale con conseguente conclusione del procedimento ed archiviazione della Sua segnalazione.

Cordiali saluti